

Spett.le Autorità

Garante per la Protezione dei Dati Personali

urp@pec.gdpd.it

protocollo@pec.gdpd.it

Oggetto: richiesta parere riguardo la liceità del trasferimento transfrontaliero dei dati a seguito dell'utilizzo dei servizi email Google e Microsoft su piattaforme educational.

Il sottoscritto Renato Narcisi, nato a Catania il 20/05/1975, residente in via del Quadrifoglio 12, a Tremestieri Etneo (CT), CF NRCRNT75E20C351Q, il quale ai fini del presente atto dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito: renato.narcisi@arubapec.it, espone quanto segue:

Spett.le Autorità,

La contatto in qualità di RPD di molteplici Istituti scolastici per richiedere il vs. parere riguardo l'utilizzo da parte di tali istituti, per i propri docenti e studenti, di servizi email forniti da aziende con sede e data center negli U.S.A. (quali Google e Microsoft).

Contesto

- 1) Molteplici istituti scolastici adottano, per i propri docenti e studenti, servizi email forniti da aziende con sede e data center negli U.S.A. (quali Google e Microsoft).
- 2) L'adozione dei servizi di posta elettronica forniti da tali soggetti determina trasferimenti transfrontalieri di dati personali.
- 3) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel caso C 311/18, meglio noto come "Schrems II", ha dichiarato l'invalidità della decisione di adeguatezza n. 1250 del 2016.
- 4) In mancanza di una nuova decisione di adeguatezza, la base giuridica per tali trasferimenti potrebbe essere costituita da uno strumento previsto ai sensi dell'art. 46 del RGPD.
- 5) Sia Google che Microsoft, quali "Responsabili del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del RGPD, adottano nei loro accordi con il titolare le clausole contrattuali tipo create dalla Commissione Europea quali strumenti ai sensi del sopracitato art. 46 del RGPD.

Analisi dello scrivente in merito alla presunta illegittimità del trasferimento transfrontaliero dei dati nonostante le clausole presenti negli accordi con gli importatori (Google e Microsoft) quali strumenti ai sensi dell'art. 46 del RGPD.

- 6) Lo European Data Protection Board, con le raccomandazioni 01/2020, indica che:
- a. all'art.28 "Selezionare uno strumento di trasferimento di cui all'articolo 46 del RGPD potrebbe non essere sufficiente [...] e, a seguire, "[...] lo strumento di trasferimento adottato deve essere efficace nella pratica";
 - b. all'art. 30 "Di conseguenza è necessario valutare, se del caso in collaborazione con l'importatore, se vi sia qualcosa nella legge o nella prassi del paese terzo che possa incidere sull'efficacia delle garanzie adeguate dello strumento di trasferimento di cui all'articolo 46 del RGPD su cui si fa affidamento, nel contesto dello specifico trasferimento";
 - c. all'art.44 "La CGUE ha ritenuto, ad esempio, che l'articolo 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) statunitense non rispetta le garanzie minime derivanti dal principio di proporzionalità ai sensi del diritto dell'Unione e non può essere considerato limitato allo stretto necessario. [...] Di conseguenza, se l'importatore di dati o qualsiasi altro destinatario al quale l'importatore può comunicare i dati rientra nell'ambito di applicazione di detto articolo49, si può fare affidamento per tale trasferimento sulle clausole contrattuali tipo o su altri strumenti di trasferimento di cui all'articolo 46 del RGPD solo se ulteriori misure tecniche supplementari rendono impossibile o inefficace l'accesso ai dati trasferiti".
- 7) Il sopracitato servizio mail gratuito, utilizzato dalle scuole con le piattaforme didattiche Google e Microsoft, è privo di misure tecniche supplementari che possano rendere impossibile o inefficace l'accesso ai dati trasferiti, come raccomandato dallo EDPB.
- 8) In casi del tutto analoghi, ma riferiti all'uso di Google Analytics piuttosto che al servizio email, codesta Autorità ne ha dichiarato l'illegittimità proprio in linea con quanto raccomandato dall'EDPB (Provvedimento del 9 giugno 2022 [9782890] e Provvedimento del 7 luglio 2022 [9806053]).
- 9) Il trasferimento transfrontaliero di dati generato dall'utilizzo delle email Google e Microsoft è del tutto assimilabile (se non più delicato in termini di quantità e natura dei dati trasferiti, soprattutto nel caso di utilizzo da parte di minori), a quello generato da Google Analytics.

Tutto ciò premesso, lo scrivente

CHIEDE

se la propria analisi riguardo la presunta illegittimità dell'uso del servizio email di Google e Microsoft da parte degli istituti scolastici per il proprio personale docente e per i propri studenti, condotto senza l'utilizzo di misure tecniche supplementari che rendano impossibile o inefficace l'accesso ai dati trasferiti, presenta il corretto fondamento giuridico o se, al contrario, essa non tiene conto di fattori determinanti che ne possano, invece, stabilire condizioni di liceità.

In assenza del parere di codesta Autorità lo scrivente RPD, su richiesta, esprimerà parere di irregolarità nei confronti di qualsivoglia DPIA e TIA eventualmente prodotte dagli istituti scolastici, reputando che tali documenti di valutazione di impatto fondano ogni analisi del rischio sulla base giuridica che determina la liceità del trattamento.

Cordiali saluti

Catania, lì 06 aprile 2023

Renato Narcisi - NetSense S.r.l.

documento firmato digitalmente